

## L'ANDIS sulla manovra finanziaria in materia di istruzione

**Premesso** che da sempre l'A.N.D.I.S. è favorevole a:

- un'organizzazione del sistema scolastico che contemperi razionalizzazione delle risorse e miglioramento della qualità del servizio scolastico;
- la valorizzazione della continuità didattica/formativa anche attraverso la costituzione degli Istituti Comprensivi;
- la ridefinizione dell'articolazione del percorso scolastico e formativo, finalizzata alla certificazione delle competenze coerente con gli obiettivi europei;

**Vista** la conversione in legge D.L. n.98 del 6 luglio 2011 con particolare riferimento all'art.19 "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica", commi<sup>1</sup> 4, 5, 6, 12, 13, 14;

**Valutate** le ricadute dei provvedimenti adottati sulla qualità dell'erogazione del servizio scolastico

### l'ANDIS

---

<sup>1</sup> **D.L. n.98 del 6 luglio 2011 con particolare riferimento all'art.19 "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica"**...

**Comma 4.** Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

**Comma 5.** Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

**Comma 6.** Il comma 4 dell'articolo 459 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

**Comma 12.** Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con

priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.

**Comma 13.** Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

**Comma 14.** La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.

rileva la preoccupante situazione di criticità che viene a determinarsi nella gestione delle Istituzioni scolastiche.

In particolare si evidenziano elementi di elevata problematicità, quali:

- 1) La costituzione di istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni non inferiori a 1000, nell'immediato impraticabile perché confliggente con le competenze delle Regioni, si traduce, di fatto, in un'ulteriore limitazione della *leadership educativa* del Dirigente Scolastico, sempre più impegnato in attività e funzioni di natura amministrativa e obbligato, in particolari contesti territoriali, a gestire scuole distribuite su più Comuni ed a relazionarsi con Enti Locali con differenti politiche scolastiche;
- 2) La riduzione dei parametri per l'attribuzione degli esoneri/semiesoneri ai docenti Vicari nelle scuole di particolare numerosità e complessità e, ancor peggio, nelle scuole affidate in "reggenza" (il cui numero, nelle more dell'espletamento del Concorso Ordinario a Dirigente scolastico, e considerati anche gli inspiegabili pensionamenti coatti, è destinato ad aumentare a dismisura) determina una situazione al limite dell'ingestibilità, con gravi ripercussioni sulla tenuta organizzativa complessiva del sistema scolastico e sulla referenzialità istituzionale del dirigente scolastico nei confronti degli OO.CC. e dell'utenza;
- 3) La prevista "riammissione in ruolo" dei docenti permanentemente inidonei con il conglobamento nel profilo professionale degli assistenti amministrativi o tecnici, senza preventiva specifica formazione (con fortissimi dubbi sulla "praticabilità giuridica" di tale operazione) rischia di mettere fortemente in crisi l'efficienza e l'efficacia degli uffici di segreteria, sempre più oberati di funzioni e competenze e già in molti casi in sofferenza per l'assenza di un serio reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Pur nella consapevolezza che il problema del debito pubblico è serio, che la strutturale crisi finanziaria costringe a ripensare tutto il sistema del welfare e che il sistema scolastico non possa sottrarsi alla riflessione sulla sua sostenibilità, auspicando analoga riflessione anche sui costi della politica, l'ANDIS ritiene indispensabile il coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici in tutte le sedi decisionali, nazionali e regionali, per limitare i possibili danni derivanti da scelte improvvisate e meramente ragionieristiche, che danneggerebbero irrimediabilmente il sistema scolastico nazionale di istruzione, bisognevole di sviluppo anziché di continui interventi che ne compromettono stabilità e sviluppo.

Laceno, 15 luglio 2011

L'Ufficio di Presidenza dell'A.N.DI.S.